

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA (CLASSE LM-56 SCIENZE DELL'ECONOMIA)

Art. 1 – Premesse e finalità

- 1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale in Economia (classe LM-56), in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti.
- 2. Il Corso di laurea magistrale in Economia (classe LM-56) afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia (DIGIEC). L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di studi, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
- 3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in Economia (classe LM-56), con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, così come approvato dai competenti organi ministeriali e riportato nel Regolamento Didattico di Ateneo, è consultabile on line all'indirizzo http://www.unirc.it/documentazione/regolamenti_circolari/2015071549350219_268.pdf e all'indirizzo http://www.digiec.unirc.it/corsi-laurea-magistrale.php?uid=1306625f-b201-43d3-83e0-92f3b235c0fb.

Art. 2 – Requisiti di ammissione (DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) e verifica delle conoscenze richieste

- 1. L'accesso al corso di laurea magistrale in Economia per coloro che sono in possesso di laurea triennale prevista dalla legge è subordinato alla verifica dei seguenti requisiti curriculari:
- essere in possesso di laurea di primo livello nelle classi L-18 e L-33 o equipollenti, conseguita in Università italiane o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo;
- avere una padronanza della lingua inglese almeno pari al livello B2 o equivalente, da accertare mediante relativa certificazione o attraverso un colloquio con la Commissione didattica.
- 2. Per l'accesso al Corso di laurea è necessario di norma avere i seguenti requisiti curriculari minimi:
- almeno 48 CFU relativi a insegnamenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari che identificano saperi economici, aziendali, matematico-quantitativi, ripartiti tra i seguenti gruppi di settori disciplinari: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/03, SECS-P/03, SECS-P/03, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/05, SECS-P/05, SECS-P/06.
- 3. È consentito un margine di tolleranza, rispetto al soddisfacimento dei suddetti requisiti curriculari minimi, sino ad un massimo di 6 CFU, che può applicarsi indifferentemente ad uno o più gruppi di SSD sopra elencati.
- 4. La Commissione didattica, anche attraverso un colloquio, verifica i seguenti requisiti di personale preparazione:
 - a) una buona capacità nella lettura e nel commento di dati riferiti all'andamento economico delle imprese e del contesto economico-finanziario;
 - b) buone capacità analitiche nell'affrontare problemi di natura quantitativa, anche attraverso le tecniche di base della statistica descrittiva;
 - c) buona capacità di analisi di problemi di tipo economico.
- 5. Il possesso dei requisiti relativi ai CFU è accertato d'ufficio o, nel caso di cui al comma precedente, attraverso una deliberazione del Consiglio di Corso di laurea, su parere della Commissione didattica.
- 6. I requisiti curriculari minimi si intendono automaticamente soddisfatti se si è in possesso della laurea triennale conseguita presso l'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria:
 - nella Classe delle lauree in Scienze Economiche (Classe 28), per il corso di laurea istituito secondo l'ordinamento didattico di cui al D.M. 509/99;
 - nella Classe Scienze Economiche (Classe L-33), per il corso di laurea istituito secondo l'ordinamento didattico di cui al D.M. 270/04.
- 7. Il Consiglio di Corso di studio nomina una Commissione didattica, che svolge attività istruttoria, al fine di verificare il possesso dei requisiti curriculari e/o delle conoscenze e competenze richieste anche eventualmente attraverso la valutazione della carriera universitaria pregressa e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.
- 8. I criteri della verifica e le eventuali lacune formative da colmare entro i termini assegnati sono stabiliti con delibera del Consiglio di Corso di studio.



Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività didattica

- 1 L'attività didattica e scientifica del Corso di Studio si svolge di norma nelle aule site presso la cittadella universitaria in località Feo di Vito.
- 2. Le forme ordinarie dell'attività didattica sono quelle previste dal Regolamento didattico di Ateneo, in particolare: *lezioni, seminari, esercitazioni, laboratori*. Sono ammesse anche forme straordinarie di attività: convegni, tavole rotonde, attività pratiche, stage, ecc. Per queste ultime, i docenti informano il Coordinatore del Corso di Studio. Esse possono essere erogate in doppia lingua (italiano/inglese) secondo modalità stabilite dal docente del corso, sentito il Coordinatore del corso di Studi.
- 3. Compatibilmente con le risorse tecniche e finanziarie disponibili, il Dipartimento fornisce i sussidi per il più efficiente svolgimento dell'attività didattica (proiettori, lavagne magnetiche, computer, fotocopie, brochure per gli studenti, ecc.).
- 4. Sono *lezioni* le attività relative allo svolgimento degli argomenti inerenti al programma del corso di insegnamento, che devono essere svolte dal docente assegnatario della materia, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
- 5. Ogni docente o ricercatore responsabile di insegnamento, previa comunicazione al Direttore, può invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere al suo posto, e in sua presenza, lezioni su argomenti attinenti il corso
- 6. Sono *seminari* ed *esercitazioni* le attività realizzate dal docente e/o da cultori della materia ad integrazione del corso assegnato. Esse sono svolte anche per fornire agli studenti chiarimenti da loro richiesti o per approfondire parti del programma nell'esercizio dell'autonomia del docente. Tali attività rispondono agli obblighi di «attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al recupero», «attività didattiche e tutoriali», «interventi di recupero e di assistenza» previsti dal Regolamento didattico d'Ateneo.
- 7. Ogni docente compilerà il registro delle lezioni relative alla materia insegnata, indicando alla fine di ogni lezione o seminario l'argomento svolto, nonché ove sussista, anche il soggetto (collaboratore o personale esterno) che ha tenuto la lezione o il seminario.
- 8. L'impegno didattico annuo di "didattica frontale" che può essere richiesto al singolo docente di ruolo è disciplinato dalla normativa vigente.
- 9. Concorrono al raggiungimento del monte ore richiesto per la didattica frontale le ore di lezioni, seminari ed esercitazioni svolte direttamente e personalmente dal docente in qualunque materia insegnata. Per converso, le lezioni, i seminari e le esercitazioni svolte da collaboratori o personale esterno pur concorrendo al raggiungimento del numero di ore corrispondenti ai crediti delle materie insegnate non sono acquisibili come attività di didattica frontale.
- 10. Le supplenze potranno essere eventualmente retribuite, tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Dipartimento, oltre il limite orario delle 120 ore di didattica frontale.

Art. 4 - Calendario delle lezioni

1. Secondo quanto indicato nel Manifesto annuale degli studi, l'organizzazione didattica del Corso di Studio prevede la distribuzione degli insegnamenti in due semestri. Le date delle lezioni del I e II semestre sono individuate nel Manifesto annuale degli studi.

Art. 5 - Trasparenza

1. Le informazioni amministrative relative al Corso di Studio, agli insegnamenti di ciascun anno, al programma del corso, ai testi consigliati o ad altri ausili didattici, alle modalità di svolgimento dell'esame, agli orari delle lezioni e di ricevimento dei docenti, dei ricercatori e degli eventuali collaboratori, sono reperibili sul sito web di ateneo, sezione Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia e www.unirc.it e www.digiec.unirc.it

Art. 6 – Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio secondo le tempistiche stabilite dalla Segreteria Didattica. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte anche tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo.



2. I Piani di studio possono essere di automatica approvazione se le materie a scelta dello studente sono comprese nell'elenco presente in didattica programmata, oppure devono essere predisposti dagli uffici del comparto didattica, previa approvazione del Consiglio di Corso di Studio, su parere della Commissione didattica, nel caso in cui siano indicati insegnamenti a scelta dello studente attivati in Ateneo, purché coerenti con il percorso formativo.

Art. 7 – Esami e verifiche

- 1. I crediti relativi a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente col superamento di un esame finale di profitto.
- 2. Le prove di esame, a discrezione del docente, possono essere realizzate in forma scritta (anche con l'ausilio di strumenti informatici) o orale, secondo le modalità di seguito indicate:
 - esame scritto sull'intero programma;
 - esame orale sull'intero programma;
 - esame scritto e orale sull'intero programma: in tale caso, la prova scritta è propedeutica all'accesso alla prova orale;
 - esame scritto o orale, su parti del programma; a discrezione del docente, l'esame può essere suddiviso in due prove, in riferimento alla parte di programma di insegnamento già svolto. Il superamento dell'esame relativo alla prima prova può essere propedeutico per l'accesso alla seconda.
- 3. Prove intermedie di accertamento e valutazione dell'apprendimento, anche riferite a moduli autonomi in cui sia eventualmente articolato il corso di insegnamento, non danno diritto alla registrazione parziale dei crediti attribuiti al corso di insegnamento e sono documentate solo a fini interni.
- 4. L'esame finale di un corso è diretto ad accertare la preparazione del candidato sui contenuti della disciplina come precisato nei programmi.
- 5. La valutazione dell'esito dell'esame è espressa in trentesimi, con eventuale lode. L'esame è superato con il conseguimento di una votazione di almeno 18/30.
- 6. Per i candidati che non hanno superato la prova non si indicherà sul verbale elettronico alcuna votazione numerica ma, in luogo di questa, verrà apposta la dicitura "respinto" o "ritirato".
- 7. Al candidato è consentito di rinunciare a proseguire l'esame in ogni fase del suo svolgimento. La rinuncia a proseguire l'esame viene registrata ai soli fini statistici e non viene riportata sui certificati di carriera scolastici (compresi quelli forniti dalla segreteria alla commissione di laurea e di diploma).
- 8. Lo studente che su invito del docente non si ritiri può proseguire l'esame: in questo caso, il giudizio finale "promosso" o "respinto" viene verbalizzato. Lo studente respinto non può presentarsi all'appello successivo.
- 9. La registrazione dell'esito positivo dell'esame avviene solo nel caso di superamento della prova.
- 10. Gli esami finali sono organizzati in appelli.
- 11. Salvo casi eccezionali, i docenti non possono modificare il calendario, anticipando la prova rispetto alla data e all'ora originariamente previste. La posticipazione della data di inizio deve essere comunicata con congruo anticipo alla Segreteria didattica.
- 12. Le modalità di svolgimento dell'esame, contestualmente alle propedeuticità consigliate, devono essere indicate sul programma di insegnamento.
- 13. Le date degli appelli d'esame sono determinate nel Manifesto annuale degli studi. Rimane inteso che i docenti sono tenuti ad indicare una data distinta per ogni singolo appello, tenendo conto che, di regola, tra appelli ordinari consecutivi dovranno passare non meno di 15 giorni dalla data di inizio del singolo esame. Le date di svolgimento degli appelli di esame sono rese pubbliche, anche con mezzi informatici, di norma all'inizio di ogni anno accademico.
- 14. L'appello straordinario è riservato agli studenti fuori corso, lavoratori, militari o in servizio civile, ai laureandi e agli iscritti ai corsi singoli.
- 15. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - caratterizzanti;
 - affini o integrative;
 - a scelta.



- 16. Condizione di accesso agli esami è la prenotazione del candidato, che avviene esclusivamente *on-line* tramite l'apposita piattaforma informatica "GOMP", almeno 7 giorni prima della data di inizio della prova.
- 17. È possibile sostenere esami dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver completato gli esami del proprio anno di corso e previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento.
- 18. La verbalizzazione degli esami avviene in modalità elettronica secondo quanto previsto dalla normativa vigente e conformemente alle linee di indirizzo approvate dall'Ateneo.
- 19. Nel caso di esami verbalizzati in violazione delle regole di propedeuticità, l'Amministrazione ne informa il Direttore del Dipartimento che, sentito il Presidente della Commissione esaminatrice, procede all'annullamento.

Art. 8 - Commissioni di esame

- 1. Le commissioni d'esame sono formate da professori e da ricercatori del settore scientifico-disciplinare del corso o di settore affine e sono regolarmente costituite con la partecipazione di almeno due componenti.
- 2. Possono altresì far parte delle commissioni d'esame: i professori a contratto, i titolari di assegni di ricerca, i dottori di ricerca, i dottorandi e coloro che siano stati nominati cultori della materia.
- 3. Su proposta del Coordinatore del Corso di Studio, il Direttore del Dipartimento provvede annualmente alla nomina delle commissioni, che sono presiedute dal docente ufficiale del corso. Può presiedere la commissione di esame anche un professore a contratto, se affidatario dell'insegnamento oggetto delle prove di esame.
- 4. Lo svolgimento della prova d'esame avviene sotto la sorveglianza e la responsabilità del professore ufficiale del corso.
- 5. In caso di impedimento motivato del Presidente della commissione, il Direttore del Dipartimento provvede alla nomina di un sostituto.
- 6. Gli esami sono pubblici e sono svolti in locali universitari accessibili a tutti.

Art. 9 - Propedeuticità

- 1. Eventuali obblighi di propedeuticità tra insegnamenti sono definiti in sede di programmazione annuale della didattica.
- 2. In assenza di tali determinazioni è preferibile seguire negli esami la sequenza prevista nel piano studi.

Art. 10 – Iscrizione anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di studio non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 11 - Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri Atenei e riconoscimento crediti

- 1. Il trasferimento da altri corsi di studio dell'Ateneo o da altri Atenei è consentito secondo le modalità ed entro i termini indicati nel Manifesto annuale degli studi, parte generale.
- 2. L'eventuale riconoscimento dei CFU è deliberato dal Consiglio di Corso di Studio e di Dipartimento, su parere della Commissione didattica, secondo i criteri sotto riportati.
- 3. La convalida della carriera svolta è effettuata mediante comparazione tra gli insegnamenti sostenuti e quelli presenti nell'ordinamento didattico del Corso di studi magistrale in Economia, classe LM56. La Commissione valuta in base alla denominazione degli insegnamenti, all'ambito disciplinare, ai settori scientifico disciplinari di riferimento e ai relativi CFU e determina il riconoscimento degli esami per intero o solo in parte, con obbligo, in questo secondo caso, di superare una prova integrativa, concordandone le modalità con il docente di riferimento. La Commissione, ai fini del riconoscimento dei CFU, può valutare la coerenza tra i programmi e i contenuti disciplinari della disciplina sostenuta con una disciplina attivata in Ateneo nonché l'eventuale obsolescenza dei crediti.
- 4. Agli studenti che provengono da un corso di studio appartenente alla medesima classe, viene assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza.
- 5. I mancati riconoscimenti devono essere adeguatamente motivati.
- 6. L'anno di iscrizione viene determinato sulla base del numero dei crediti riconosciuti, secondo la tabella seguente:

Numero crediti	Anno di iscrizione
da 0 a 40	Primo
da 41	Secondo



7. Ulteriori regole specifiche di riconoscimento crediti possono essere stabilite dalla Commissione didattica, approvate dagli Organi collegiali del Dipartimento.

Art. 12 - Attività di orientamento

1. Il Corso di Studio svolge, anche in collaborazione con soggetti esterni e strutture dell'Ateneo, attività istituzionale di orientamento universitario, di informazione sui percorsi di studio e sui servizi per gli studenti e orientamento rivolto all'inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli.

Art. 13 - Attività di tutorato

- 1. L'Ateneo incentiva e coordina l'organizzazione di attività di tutorato rivolte a tutti gli studenti iscritti, con particolare attenzione ai neo-immatricolati. Le attività di tutorato mirano ad assistere gli studenti iscritti all'università lungo il percorso degli studi, favorire la partecipazione attiva al processo formativo, rimuovere gli ostacoli ed affrontare le difficoltà intervenendo anche a livello individuale e metodologico. Il Corso di studio recepisce le linee di indirizzo predisposte dal Prorettore delegato per l'orientamento, che prevedono:
 - *tutorato generale*, che consiste in orientamento ed accompagnamento nell'accesso al percorso universitario, nel supporto per l'accesso ai servizi e alle procedure amministrative dei Dipartimenti e dell'Ateneo;
 - tutorato in aree disciplinari specifiche, che consiste nel sostegno relativo ai contenuti disciplinari di insegnamenti per le quali si manifestano delle lacune.

Art. 14 - Tirocini formativi curriculari

1. I tirocini formativi curriculari previsti dall'Ordinamento didattico (n. 2 CFU) sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio del Corso di Studio in Economics in data 14 settembre 2016.

Art. 15 – Periodi di studio svolti presso Università straniere

- 1. Il Consiglio di Corso di studio incoraggia la mobilità internazionale degli studenti come mezzo di scambio culturale e integrazione alla loro formazione personale e professionale ai fini del conseguimento del titolo di studio. Riconosce pertanto i periodi di studio svolti presso strutture universitarie straniere nell'ambito di accordi bilaterali (in particolare quelli previsti dal Programma Erasmus, ma anche da altre convenzioni stipulate dall'Ateneo) come strumento di formazione analogo a quello offerto dal Dipartimento a parità di impegno dello studente e di contenuti coerenti con il percorso formativo.
- 2. Il Learning Agreement è il documento che definisce il progetto delle attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste per il Corso di Studio. Esso stabilisce, preventivamente, un numero di crediti equivalente a dette attività, proporzionalmente al periodo di permanenza all'estero (60 crediti per una annualità, 30 per un semestre, 20 per un trimestre), e deve essere elaborato dallo studente insieme al delegato Erasmus di Dipartimento.
- 3. La scelta delle attività formative da svolgere all'estero viene effettuata in maniera che esse, nel loro insieme, siano mirate all'acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, senza ricercare l'equivalenza dei contenuti, l'identità delle denominazioni o la corrispondenza univoca dei crediti tra le singole attività formative delle due istituzioni.
- 4. Al termine del periodo di studio, il Consiglio di Corso di Studio, su proposta del Delegato Erasmus di Dipartimento e in base ai risultati conseguiti e adeguatamente documentati dall'Ateneo estero (nel caso del Programma Erasmus, attraverso il Transcript of Records), riconosce l'attività formativa svolta all'estero sia per quanto riguarda i CFU acquisiti presso l'Università straniera che per l'eventuale votazione conseguita.
- 5. A ciascun esame il Consiglio di Corso di Studio assegna una votazione corrispondente al giudizio di merito conseguito all'estero, basandosi, ove possibile, sul sistema semplificato "Tabella dei voti ECTS", riportato sulla Guida ECTS dell'Unione Europea, che mette a confronto la tabella che rileva la distribuzione statistica dei voti attribuiti nell'ultimo biennio nei corsi appartenenti all'Area di Giurisprudenza, con la corrispondente tabella percentuale rilevata dall'Università che ha ospitato lo studente. La tabella sarà pubblicata sul sito di Ateneo, nella pagina www.unirc.it/internazionalizzazione.php.



6. L'attività di studio e ricerca svolta all'estero ai fini della preparazione della prova finale o di tirocini formativi viene riconosciuta, in termini di CFU, nelle rispettive voci previste dall'ordinamento del Corso di Studio. Agli studenti che effettuano stage all'estero, attraverso il programma di mobilità Erasmus Traineeship, con durata di almeno due mesi, sono riconosciuti almeno 6 CFU.

Art. 16 - Prova finale

- 1. La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale in Economia è legata alla frequenza del laboratorio prescelto ed è costituita dall'elaborazione e dalla discussione di un elaborato teorico scritto o di un progetto di natura applicativa che consenta al laureando di dimostrare la capacità di tradurre sul piano teorico o sul piano operativo le competenze apprese nel percorso di studi.
- 2. La valutazione complessiva finale tiene conto anche del curriculum individuale e delle valutazioni conseguite dallo studente.
- 3. È consentita la redazione di tesi interdisciplinari, su argomenti concordati fra due o più docenti. In questo caso, è istituita la figura del correlatore (italiano o straniero).
- 4. La richiesta della tesi da parte dello studente deve avvenire almeno tre mesi prima della seduta di laurea prevista nel Manifesto annuale degli studi. L'assegnazione della tesi da parte del docente è accompagnata da un modulo che deve essere consegnato alla Segreteria Studenti.
- 5. Le commissioni giudicatrici per la prova finale, i cui membri non possono essere meno di 7, sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte secondo i criteri indicati nell'art. 41 comma 6 del Regolamento didattico di Ateneo.
- 6. La tesi di laurea consente l'acquisizione di un punteggio da 1 a 6 punti. È possibile che i relatori chiedano che, nel verbale della seduta di laurea al di là della lode sia fatta menzione, con le opportune revisioni e modifiche, di un'eventuale e/o parziale pubblicazione dell'elaborato.
- 7. Gli studenti che sostengono l'esame di laurea entro il II anno in corso, hanno diritto ad un ulteriore punto rispetto a quelli previsti.
- 8. Per ogni lode ricevuta, il laureando ha diritto a 0,30 punti in più rispetto al voto di partenza di laurea.
- 9. Gli studenti che hanno svolto l'Erasmus Studio conseguendo almeno 12 cfu e gli studenti che hanno svolto il traineeship, avranno diritto ad un ulteriore punto rispetto a quelli previsti.
- 10. La tesi di laurea può essere redatta in una lingua straniera, previo accordo con il docente relatore. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto in lingua italiana del lavoro svolto.

Art. 17 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio allo Statuto di Ateneo, al Regolamento didattico di Ateneo ed alla normativa vigente in materia.